



Ludw

Lavoro.

Sicché nessun pagamento al Puggioni potrebbe essere fatto per i crediti di cui al decreto ingiuntivo senza il rischio di incorrere in responsabilità verso il Neri e verso la Società Cuico e la Banca del Lavoro ove questi non prestassero a tale pagamento il loro assenso - e per la stessa ragione si ritiene quanto meno opportuno portare a conoscenza di costoro l'azione intentata dal Puggioni e l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo da lui provocato.

Per quanto riguarda poi il ricorso proposto dal Puggioni al Comitato del Fondo Indennità Impiegati sembra che esso sia radicalmente infondato e che debba pertanto respingersi. Anzitutto il R. D. L. 8 gennaio 1942, n° 5, riferendosi ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici in quanto soggetti alle norme sull'impiego privato e alle norme sui contratti collettivi di lavoro, non appare già per que-